

Sintomi alunno a casa

L'alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale e devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. In caso di sospetto Covid-19, il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all'esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva anche per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Sintomi alunno a scuola

Le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" prevedono, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di $37,5^{\circ}\text{C}$ o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, le seguenti misure: informare subito il referente scolastico per Covid-19; avvisare subito i genitori dell'alunno; ospitare l'alunno in un'area apposita, in compagnia di un adulto che indossi una mascherina chirurgica; far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai sei anni e se la tollera. Il personale scolastico potrà procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.

Alunno riportato a casa

La scuola dovrà pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno con i sintomi è tornato a casa.

Una volta riportato il figlio/a a casa i genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina generale (MMG) che, dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone.

Compagni di classe di alunno positivo

Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato oppure in quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con effettuazione al decimo giorno di test antigenico o molecolare. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Alunno con sintomi ma negativo al tampone

Se il test diagnostico è negativo in un alunno sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il pediatra o il medico curante valuterà il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola.

Alunno convivente di caso accertato

Un alunno convivente (con mamma, babbo, fratelli, nonni, etc..) di un caso accertato di Covid-19 sarà considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena) non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione.

Alunni di una scuola con classe in isolamento

A meno che previsto diversamente dal Dipartimento di prevenzione, possono frequentare normalmente le lezioni, anche se hanno condiviso lo stesso turno in mensa della classe in isolamento o lo stesso orario di ingresso o uscita dalla scuola.

Familiari conviventi degli alunni in isolamento

I familiari dell'alunno in isolamento dopo il contatto con un alunno accertato positivo non sono tenuti a restare in isolamento. Questo vale anche per fratelli o altri alunni conviventi, che possono andare a scuola: quindi anche se un bambino deve restare isolato a casa, i suoi fratelli possono andare a scuola; possono anche continuare a frequentare attività extra-scolastiche, e sono i singoli a decidere se evitarlo per prudenza. I conviventi di un caso accertato positivo sono invece trattati come contatti stretti e, sempre su decisione del Dipartimento di prevenzione, posti in isolamento.

Certificato medico in caso di assenza per malattia non riconducibile al Covid-19

Se un alunno è assente per malattia non riconducibile ai protocolli previsti per la Covid-19, le regole cambiano da Regione a Regione: in alcuni casi è necessario il certificato medico, in altri è richiesta un'autocertificazione dei genitori.

Toscana

Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza per malattia superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione del certificato medico (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). Nel caso di assenze non superiori ai 3 giorni per i bambini frequentanti i servizi educativi/scuole dell'infanzia o di assenze non superiori a 5 giorni per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione avviene dietro presentazione di autodichiarazione dei genitori.

Autorità gerarchica sul COVID19

In tutti i casi di soggetti sintomatici o asintomatici del mondo della scuola e/o ad esso collegato (genitori, fornitori, etc..) l'unica autorità preposta dalla legge a poter far applicare le misure piu' restrittive (isolamento, quarantena, chiusura aula, chiusura plesso scolastico) è il

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
di sanità pubblica
(vedi FAQ sul sito del Ministero dell'Istruzione).